



— STUDIO LEGALE —
AVV. CARMELO BLANCO

TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE
CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
EX ART.700 E 669 TERDECIES C.P.C.
ED ISTANZA EX ART. 151 C.P.C

* * * * *

PER: Covato Salvina (c.f. CVTSVN72D64I754F), nata a Siracusa il 24.04.1972 e residente a Modica nella via San Bartolo Addolorata n°1/C, domiciliata presso lo studio dell'avv. **Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, sito in Modica, nella via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°19/M, il quale la rappresenta e difende per mandato in calce al presente ricorso, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax 0932/456177 ovvero al presente procedimento all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - ambito territoriale per la provincia di Ragusa), in persona del Ministro *pro tempore* **(c.f./p. IVA 80185250588)**, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

E CONTRO: I.C. "Santa Marta - E. Ciaceri" (c.f. 90012190881), in persona del proprio dirigente *pro tempore*, con sede in Modica (RG), via Vittorio Veneto n°9;

E CONTRO: Maltese Fernanda (MLTFNN78P56H163T), nata a Ragusa il 16.09.1978 e residente in Modica nella via Trapani Rocciola n°3/B;

IN FATTO

Premesso che la sig.ra Covato Salvina con atto depositato il 27.09.2021 ed iscritto al R.G. n°1853/2021, agiva, quindi, avverso le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021/2024 avanti al Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, chiedendo la tutela cautelare incidentale, merchè il ricorso che di seguito integralmente si trascrive:

«TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.



* * * * *

PER: Covato Salvina (c.f. CVTSVN72D64I754F), nata a Siracusa il 24.04.1972 e residente a Modica nella via San Bartolo Addolorata n°1/C, domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P), sito in Ragusa, nella via Sacra Famiglia n°5, il quale la rappresenta e difende per mandato in calce al presente ricorso, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it o al numero fax 0932/456177;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - ambito territoriale per la provincia di Ragusa), in persona del Ministro pro tempore (c.f./p. IVA 80185250588), presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

E CONTRO: I.C. "Santa Marta - E. Ciaceri" (c.f. 90012190881), in persona del proprio dirigente pro tempore, con sede in Modica (RG), via Vittorio Veneto n°9;

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 17.04.2021, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, presso l'I.C. "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico (Allegato n°1).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°234 giorni per l'A.S. 2004/2005, presso scuola "De Amicis" di Modica;
- 2) N°278 giorni per l'A.S. 2005/2006, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 3) N°283 giorni per l'A.S. 2006/2007, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 4) N°285 giorni per l'A.S. 2007/2008, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 5) N°255 giorni per l'A.S. 2008/2009, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 6) N°258 giorni per l'A.S. 2009/2010, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 7) N°261 giorni per l'A.S. 2010/2011, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 8) N°265 giorni per l'A.S. 2011/2012, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 9) N°291 giorni per l'A.S. 2012/2013, presso scuola "Santa Marta" di Modica;



- 10) N°243 giorni per l'A.S. 2013/2014, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 11) N°237 giorni per l'A.S. 2014/2015, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 12) N°291 giorni per l'A.S. 2015/2016, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 13) N°159 giorni per l'A.S. 2016/2017, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 14) N°235 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 15) N°271 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 16) N°269 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola "G. Albo" di Modica;
- 17) N°211 giorni per l'A.S. 2020/2021 (di cui, 190 gg. presso scuola paritaria e 21 gg. presso scuola "G. Albo" di Modica).

Tale servizio, esclusi i 190 giorni presso una scuola paritaria per l'A.S. 2020/2021, è stato reso negli anni dalla ricorrente alle dipendenze di diverse cooperative (Coop. "Il Gruppo", Coop. "Turi Apra", ecc.) ma tutti all'interno di vari istituti scolastici statali di Modica, come assistente OSA e Asacom, ed in forza di precisa convenzione anche con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegato n°2 e 3). Si tenga presente che il certificato Silav (Allegato n°2) attesta come sede di lavoro "C/O I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO" (come evidenziato, ad esempio, alla pag. 2).

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, che deve essere valutato come "altro servizio" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021, si ritiene che la sig.ra Covato ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: punti 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 23,10 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Ebbene, in data 19.07.2021, con nota Prot. N°0004702 del 19.7.2021, l'I.C. "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica ha pubblicato la graduatoria provvisoria di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024. A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che gli era stato erroneamente assegnato un punteggio complessivo di 8,60 per il profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed il punteggio complessivo di 9,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico. In pratica, alla scrivente non gli è stato attribuito



alcun punteggio per tutto il servizio prestato all'interno di diverse scuole statali di Modica dall'A.S. 2004/2005 e sino all'A.S. 2020/2021 a titolo di ausiliario, nonché per i 190 giorni prestati come collaboratore scolastico nell'A.S. 2020/2021 presso scuola paritaria, seppur indicato in domanda.

In data 22.07.2021, la Covato ha presentato reclamo diretto al Dirigente Scolastico dell'I.S. "Santa Marta" di Modica (Allegato n°4), chiedendo la corretta valutazione di tutto il servizio da lei prestato ed indicato in domanda. Ma il predetto reclamo veniva respinto, come da comunicazione del 03.08.2021 (Allegato n°5): alla pubblicazione delle graduatorie definitive (avvenuta in data 9.8.2021 - Allegato n°6) il punteggio attribuito all'odierna ricorrente era rimasto quello della graduatoria provvisoria, ossia di 8,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo (Posizione in graduatoria n°5068), di punti 7,90 per il profilo di Assistente Tecnico (Posizione in graduatoria n°2894) e di 9,30 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico (Posizione in graduatoria n°1860). In buona sostanza l'odierna ricorrente non otteneva il riconoscimento né del punteggio relativo al servizio reso presso la scuola paritaria nell'A.S. 2020/2021, né per quello reso quale ausiliario presso le scuole statali di Modica dall'A.S. 2004/2005 e sino all'A.S. 2020/2021. Successivamente, l'amministrazione scolastica effettuava una parziale correzione della graduatoria, riconoscendo a favore dell'odierna ricorrente solo il punteggio per i 190 giorni prestati presso una scuola paritaria nell'A.S. 2020/2021 (Vedasi allegato n°7): il punteggio definitivo dell'odierna ricorrente in seno alle graduatorie definitive era di 8,90 per AA, di 7,90 per AT e di 10,80 per CS.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIUR per assegnare incarichi e/o supplenze per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, una alta posizione in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli (la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIUR presso le scuole statali. Per cui è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIUR.

Ancora, le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°50/21, prevedono per ogni profilo



professionale un punto B, suddiviso sostanzialmente in tre commi, relativo alla valutazione del servizio, suddiviso, in buona sostanza, in tre diverse tipologie.

Pertanto, è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento di incarichi e/o supplenze, più o meno lunghi, da parte del MIUR, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Ancora, dopo che i candidati svolgono 24 mesi complessivi di incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIUR presso le scuole statali, vengono inseriti nelle Graduatorie permanenti, che determina la possibilità di ottenere nuovi e più duraturi incarichi, ma, soprattutto, la possibilità dell'immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, avverso la suddetta graduatoria definitiva, nonché contro il rigetto parziale del reclamo e contro ogni altro atto antecedente o successivo, comunque inerente, presupposto o consequenziale, la sig.ra Covato Salvina, a mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne l'annullamento ed il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio prestato, nonché la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°50/2021 con consequenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto Ministeriale n°50/2021.

Gli atti impugnati infatti si appalesano illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 2004 al 2021 presso diverse scuole di Modica. Violazione delle Tabelle di valutazione A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e Allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, al Decreto Ministeriale n°50 dello 03.03.2021. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°50/2021. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio in oggetto, si ritiene, debba essere così valutato:



-ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°50/21, per il profilo di Assistente Amministrativo ai sensi dell'allegato A/2, quale servizio utile per la sua valutazione come «Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, quale servizio utile come «Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

Orbene, la ricorrente, come detto, avendo svolto dal 2004 al 2021 attività lavorativa all'interno diverse scuole statali di Modica, seppur non alle dirette dipendenze del MIUR, ha diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°50/21, ricomprendendo, a giudizio dello



scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione fatta propria dallo stesso Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con ben n°5 sentenze e connessi provvedimenti di urgenza di cui infra (Vedasi allegati n°8, 9, 10 e 11).

Infatti, laddove il D.M. n°51/2021 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per AA, il punto B), comma 8 nella tabella A/2 per AT ed il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS.

Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda di inserimento dalla ricorrente sono state assicurate per circa 17 anni grazie proprio al servizio reso dalla ricorrente ed agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Ragusa.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio svolto dalla ricorrente, per le diverse cooperative presso le scuole statali, era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio, con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Covato è stato reso all'interno di diverse scuole statali pubbliche di Modica ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario per gli anni scolastici dal 2004/05 al 2020/2021, tutto reso presso diverse scuole statali di Modica, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Covato il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio



2021-2024.

Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di pronunciarsi con ben cinque recenti sentenze su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare anche se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando [cfr Trib. Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n° 810/13 ed 811/13 del 11.10.2013, e Sent. n° 677, 678 e 679 del 2017, tutte passate in giudicato].

Nei precedenti in esame, il Tribunale ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio di interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che – per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego ("servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali"), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso....» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013).

In sede cautelare il medesimo Tribunale emettendo ordinanza di accoglimento tra l'altro



evidenziava che: «...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione espressa dal "servizio prestato in..." (vale a dire "presso") le scuole elencate nelle summenzionate tabelle» (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°11).

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle recenti sentenza n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara «...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenti di un ente pubblico, ma di un soggetto privato», ed ancora che «...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità».

Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, «sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...».

Si tenga presente che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Covato ed il punteggio attribuitogli sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i predetti periodi di servizio.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprendervi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge ictu oculi anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegnavano a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di



occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto «Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche».

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°50/2021, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da LPU organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

II) *Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..*

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente quale ausiliario dal 2004 al 2021, in qualità di socio-lavoratore di diverse cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione anche sotto altro profilo.

Infatti, come si legge nel D.M. n°50/21 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Amministrativo, allegato A/2, punto B/5.1 per il profilo di Assistente Tecnico ed allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente non alle dipendenze della P.A..

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIUR, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIUR, appare in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto.

DOMANDA CAUTELARE

Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente,



l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/05 sino all'anno scolastico 2020/21 e con connessa attribuzione del relativo punteggio, come previsto dall'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021.

Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito. Soprattutto se si tiene conto del fatto che le predette graduatorie vengono aggiornate con cadenza triennale, dando così la possibilità ad ogni candidato di incrementare il proprio punteggio (e, quindi, di scalare la posizione) portando alla valutazione del MIUR nuovi ed ulteriori titoli e/o periodi di servizio non precedentemente valutati.

Ciò posto, la ricorrente chiede che venga disposta, con provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, l'iscrizione immediata nelle graduatorie predette tenendo conto del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/05 e sino all'anno scolastico 2020/2021 in diverse scuole statali pubbliche di Modica, riconoscendole, quindi, provvisoriamente il corrispondente punteggio e disponendone il riposizionamento all'interno delle graduatorie per cui è causa, sussistendone i presupposti.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il fumus boni iuris. Giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. 50/2021, nonché alle interpretazioni giurisprudenziali di merito prevalenti dello stesso Tribunale di Ragusa.

Per quanto riguarda il periculum in mora, si ritiene sussistente anche questo requisito, dato che con l'attuale punteggio attribuito alla sig.ra Covato, questi si trova oltre la posizione n°4619 per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e oltre la posizione n°897 per il profilo di Collaboratore Scolastico, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica. Invece, con la corretta valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome sopra meglio specificato, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle prime cento posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nelle prime trentacinque posizioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, in pratica in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni delle graduatorie; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il



proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può ovviare solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza, tra l'altro previsto dalla stesso Decreto Ministeriale n°50/21 all'art.8, comma 4.

Inoltre, preme evidenziare che la perdita di chances, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del bagaglio professionale della ricorrente e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si è espresso il Tribunale di Ragusa con ben 3 ordinanze cautelari (Vedasi allegato n°10 e 11), di cui la più recente è dello 05.02.2016, cron. n°1667/2016 (Vedasi allegato n°11).

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Covato Salvina, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza ex art. 151 c.p.c.;

- Preliminarmente, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/2005 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente punteggio, di 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, di 23,10 (di cui 15,20 per il servizio) per il profilo di Assistente Tecnico e di 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora, come meglio spiegato in parte narrativa;

- Accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Covato Salvina alla valutazione del servizio prestato come ausiliario



dall'anno scolastico 2004/05 sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici di Modica, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;

-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (punti 24,10, per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 23,10 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 32,70, per il profilo di Collaboratore Scolastico) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

-Si producono: 1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; 2) Copia scheda personale Silav; 3) Copia di autocertificazione relativa al servizio; 4) Copia del reclamo in autotutela; 5) Copia della comunicazione di rigetto del reclamo; 6) Copia delle graduatorie definitive; 7) Copia del provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva; 8) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; 9) Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; 10) Copia di n°2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; 11) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; 12) Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; 13) Copia del profilo della sig.ra Covato Salvina sulla pagina personale presso il sito del MIUR; 14) Autocertificazione sul reddito della ricorrente.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma nessun contributo va versato essendo la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ad € 35.240,04.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto.



Ragusa, 09.09.2021

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(Ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'anno scolastico 2004/05 all'A.S. 2020/2021;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nelle seguenti profili di Assistente Amministrativo, Tecnico e di Collaboratore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il triennio 2021-2024.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. «Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, «...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del



ricorso viene pubblicato...»;

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE



la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Ragusa, 09.09.2021

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco»

Che, con proprio decreto del 29.09.2021, il Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, G.I. C. Carrara, fissava l'udienza cautelare per la data del 18.11.2021, indicando i termini per la notifica alle controparti ed autorizzando alla pubblicazione sul sito del MIUR per la notifica agli altri eventuali controinteressati inseriti in graduatoria;

Che il ricorso era regolarmente notificato alle Amministrazioni resistenti e per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione;

Che l'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda;

Che in esito all'udienza cautelare, con propria ordinanza Cron. 11412/2021 del 18.11.2021, il Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, ritenuta la domanda munita del prescritto *fumus* e del *periculum in mora*, concedeva la chiesta tutela cautelare, riconoscendo provvisoriamente il diritto della ricorrente a che il servizio da ella reso come ausiliario all'interno di diverse scuole della provincia di Ragusa, dall'A.S. 2004/2005 e sino all'A.S. 2020/2021, indicato nella domanda e non precedentemente valutato, venisse valutato come "altro servizio" ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021, ordinando all'amministrazione di attribuirle il relativo punteggio ed il conseguente riposizionamento all'interno della graduatoria e, quindi, fissava l'udienza di merito al 04.4.2022;

Che all'udienza di merito il MIUR eccepiva il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo;

Che il Giudice del Lavoro invitava le parti a contraddire sulla questione



mediante il deposito di apposite memorie difensive, rinviando la causa all'udienza del 23.06.2022;

Che, all'esito dell'udienza, con propria sentenza del 23.06.2022, n°689/2022, il Tribunale di Ragusa, pur rilevando la fondatezza nel merito della domanda dell'odierna ricorrente, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice Amministrativo, sostenendo che *“relativamente alle graduatorie d'istituto, si individuano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, quali – segnatamente - il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vds, per tutte: Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016). Ne discende che la giurisdizione deve ritenersi spettante al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001 (C. 21198/2017; cfr. anche C.d.S. 3414/2019, C.G.A.R.S. 289/2020 e 102/2021)”*;

Che quindi la sig.ra Covato, avendone interesse, riassumeva la causa avanti al TAR Sicilia, Sezione Catania, con ricorso iscritto a ruolo al n°1336/2022, Sezione Seconda, mercé il ricorso che qui di seguito si trascrive:

«TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione di Catania

RICORSO PER RIASSUNZIONE EX ART. 11 C.P.A.

della Sig.ra Salvina COVATO (c.f. CVTSVN72D64I754F), nata a Siracusa il 24.04.1972 e residente a Modica nella via San Bartolo Addolorata n°1/C, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Stornello (c.f. STRFNC72D24C351N) e dell'avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P), per procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania, nella piazza Cavour, n. 14,

CONTRO

- *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - ambito territoriale per la provincia di Ragusa), in persona del Ministro pro tempore;*
- *I.C. "Santa Marta - E. Ciaceri", in persona del proprio dirigente pro tempore,*

E NEI CONFRONTI DI

- *Maltese Fernanda (MLTFNN78P56H163T), nata a Ragusa il 16.09.1978 e residente in Modica nella via Trapani Roccia n°3/B,*



AVVERSO

le graduatorie definitive di Circolo e d'Istituto di terza fascia del personale Ata triennio 2021-2023 pubblicate con decreto del Dirigente Scolastico dell'I.C. S. Marta – E. Ciaceri di Modica del 9.8.2021, prot. n. 4873, nonché per quanto occorra le graduatorie provvisorie pubblicate con nota Prot. N°0004702 del 19.7.2021, ed il provvedimento del 3.8.2021, prot. n.0004838 del 03.08.2021, di rigetto del reclamo proposto avverso la detta graduatoria provvisoria, unitamente ad ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso.

Gli atti impugnati avanti al Giudice Ordinario ed oggi, per effetto della declinatoria della giurisdizione, avanti a Codesto Giudice Amministrativo sono illegittimi, in quanto l'Amministrazione ha illegittimamente negato alla ricorrente il punteggio ad essa in effetti spettante.

La loro persistente efficacia, però, è causa di gravi danni per l'odierna ricorrente in riassunzione nelle more della definizione del presente giudizio nel merito.

Gli atti contestati sono, quindi, meritevoli di annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare.

A tal fine si premette in

FATTO

- Che in data 17.04.2021 l'odierna ricorrente presentava la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, presso l'I.C. "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico;

- Che in tale sede l'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, indicava tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1. N°234 giorni per l'A.S. 2004/2005, presso scuola "De Amicis" di Modica;*
- 2. N°278 giorni per l'A.S. 2005/2006, presso scuola "Santa Marta" di Modica;*
- 3. N°283 giorni per l'A.S. 2006/2007, presso scuola "Santa Marta" di Modica;*
- 4. N°285 giorni per l'A.S. 2007/2008, presso scuola "Santa Marta" di Modica;*
- 5. N°255 giorni per l'A.S. 2008/2009, presso scuola "Santa Marta" di Modica;*
- 6. N°258 giorni per l'A.S. 2009/2010, presso scuola "Santa Marta" di Modica;*
- 7. N°261 giorni per l'A.S. 2010/2011, presso scuola "Santa Marta" di Modica;*



8. N°265 giorni per l'A.S. 2011/2012, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
9. N°291 giorni per l'A.S. 2012/2013, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
10. N°243 giorni per l'A.S. 2013/2014, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
11. N°237 giorni per l'A.S. 2014/2015, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
12. N°291 giorni per l'A.S. 2015/2016, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
13. N°159 giorni per l'A.S. 2016/2017, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
14. N°235 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
15. N°271 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
16. N°269 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola "G. Albo" di Modica;
17. N°211 giorni per l'A.S. 2020/2021 (di cui, 190 gg. presso scuola paritaria e 21 gg. presso scuola "G. Albo" di Modica);

- Che tale servizio, esclusi i 190 giorni presso una scuola paritaria per l'A.S. 2020/2021, era stato reso negli anni dalla ricorrente alle dipendenze di diverse cooperative (Coop. "Il Gruppo", Coop. "Turi Apra", ecc.) ma tutti all'interno di vari istituti scolastici statali di Modica, come assistente OSA e Asacom, ed in forza di precisa convenzione anche con l'Ufficio Scolastico Provinciale;

- Che in conformità a quanto stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021 il detto servizio avrebbe dovuto essere valutato come "altro servizio" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, con l'attribuzione di punti 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 23,10 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico;

- Che in data 19.07.2021, con nota Prot. N°0004702 del 19.7.2021, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica pubblicava la graduatoria provvisoria di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, in seno alla quale all'odierna ricorrente era invece assegnato un punteggio complessivo di 8,60 per il profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico e di 9,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico, di fatto negandole l'ammissibilità a punteggio del servizio prestato all'interno di diverse scuole statali di Modica dall'A.S. 2004/2005 e sino all'A.S. 2020/2021 a titolo di ausiliario, nonché i 190 giorni prestati come collaboratore scolastico nell'A.S. 2020/2021 presso scuola paritaria;



- Che in data 22.07.2021 la Sig.ra Covato presentava reclamo diretto al Dirigente Scolastico dell'I.S. "Santa Marta" di Modica, chiedendo la corretta valutazione di tutto il servizio da lei prestato ed indicato in domanda;
- Che il predetto reclamo veniva respinto, come da comunicazione del 03.08.2021;
- Che, quindi, con decreto del Dirigente Scolastico dell'I.C. S. Marta – E. Ciaceri di Modica del 9.8.2021, prot. n. 4873, erano pubblicate le graduatorie definitive, in seno alle quali era confermato il punteggio attribuito all'odierna ricorrente in seno alla graduatoria provvisoria;
- Che con nota del 03.08.2021, prot. n. 0004838, l'Amministrazione scolastica provvedeva alla rettifica della graduatoria, riconoscendo a favore dell'odierna ricorrente solo il punteggio per i 190 giorni prestati presso una scuola paritaria nell'A.S. 2020/2021, sicché il punteggio definitivo dell'odierna ricorrente in seno alle graduatorie definitive era di 8,90 per AA, di 7,90 per AT e di 10,80 per CS;
- Che per effetto di tali atti la Sig.ra Covato si trova nella posizione n°4619 della Graduatoria del profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nella posizione n°897 per il profilo di Collaboratore Scolastico, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica;
- Che, invece, ove fosse stato correttamente valutato il servizio da essa prestato ed attribuito il punteggio per l'effetto spettante la ricorrente si sarebbe posizionata nelle prime cento posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nelle prime trentacinque posizioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori, essi stessi utili non solo ad accrescerne il bagaglio professionale, ma anche il servizio valutabile in occasione delle prossime revisioni delle graduatorie;
- Che con atto depositato il 27.09.2022 ed iscritto al R.G. n°1853/2021, l'odierna ricorrente agiva, quindi, avverso tali atti avanti al Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, chiedendo la tutela cautelare incidentale, merù il ricorso che di seguito integralmente si trascrive:

«TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.

* * * * *

PER: Covato Salvina (c.f. CVTSVN72D64I754F), nata a Siracusa il 24.04.1972 e



residente a Modica nella via San Bartolo Addolorata n°1/C, domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P), sito in Ragusa, nella via Sacra Famiglia n°5, il quale la rappresenta e difende per mandato in calce al presente ricorso, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it o al numero fax 0932/456177;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - ambito territoriale per la provincia di Ragusa), in persona del Ministro pro tempore (c.f./p. IVA 80185250588), presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

E CONTRO: I.C. "Santa Marta - E. Ciaceri" (c.f. 90012190881), in persona del proprio dirigente pro tempore, con sede in Modica (RG), via Vittorio Veneto n°9;

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 17.04.2021, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, presso l'I.C. "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico (Allegato n°1).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°234 giorni per l'A.S. 2004/2005, presso scuola "De Amicis" di Modica;
- 2) N°278 giorni per l'A.S. 2005/2006, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 3) N°283 giorni per l'A.S. 2006/2007, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 4) N°285 giorni per l'A.S. 2007/2008, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 5) N°255 giorni per l'A.S. 2008/2009, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 6) N°258 giorni per l'A.S. 2009/2010, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 7) N°261 giorni per l'A.S. 2010/2011, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 8) N°265 giorni per l'A.S. 2011/2012, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 9) N°291 giorni per l'A.S. 2012/2013, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 10) N°243 giorni per l'A.S. 2013/2014, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 11) N°237 giorni per l'A.S. 2014/2015, presso scuola "Santa Marta" di Modica;



- 12) N°291 giorni per l'A.S. 2015/2016, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 13) N°159 giorni per l'A.S. 2016/2017, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 14) N°235 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 15) N°271 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 16) N°269 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola "G. Albo" di Modica;
- 17) N°211 giorni per l'A.S. 2020/2021 (di cui, 190 gg. presso scuola paritaria e 21 gg. presso scuola "G. Albo" di Modica).

Tale servizio, esclusi i 190 giorni presso una scuola paritaria per l'A.S. 2020/2021, è stato reso negli anni dalla ricorrente alle dipendenze di diverse cooperative (Coop. "Il Gruppo", Coop. "Turi Aprara", ecc.) ma tutti all'interno di vari istituti scolastici statali di Modica, come assistente OSA e Asacom, ed in forza di precisa convenzione anche con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegato n°2 e 3). Si tenga presente che il certificato Silav (Allegato n°2) attesta come sede di lavoro "C/O I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO" (come evidenziato, ad esempio, alla pag. 2).

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, che deve essere valutato come "altro servizio" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021, si ritiene che la sig.ra Covato ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: punti 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 23,10 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Ebbene, in data 19.07.2021, con nota Prot. N°0004702 del 19.7.2021, l'I.C. "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica ha pubblicato la graduatoria provvisoria di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024. A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che gli era stato erroneamente assegnato un punteggio complessivo di 8,60 per il profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed il punteggio complessivo di 9,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico. In pratica, alla scrivente non è stato attribuito alcun punteggio per tutto il servizio prestato all'interno di diverse scuole statali di Modica dall'A.S. 2004/2005 e sino all'A.S. 2020/2021 a titolo di ausiliario, nonché per i 190



giorni prestati come collaboratore scolastico nell'A.S. 2020/2021 presso scuola paritaria, seppur indicato in domanda.

In data 22.07.2021, la Covato ha presentato reclamo diretto al Dirigente Scolastico dell'I.S. "Santa Marta" di Modica (Allegato n°4), chiedendo la corretta valutazione di tutto il servizio da lei prestato ed indicato in domanda. Ma il predetto reclamo veniva respinto, come da comunicazione del 03.08.2021 (Allegato n°5): alla pubblicazione delle graduatorie definitive (avvenuta in data 9.8.2021 - Allegato n°6) il punteggio attribuito all'odierna ricorrente era rimasto quello della graduatoria provvisoria, ossia di 8,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo (Posizione in graduatoria n°5068), di punti 7,90 per il profilo di Assistente Tecnico (Posizione in graduatoria n°2894) e di 9,30 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico (Posizione in graduatoria n°1860). In buona sostanza l'odierna ricorrente non otteneva il riconoscimento né del punteggio relativo al servizio reso presso la scuola paritaria nell'A.S. 2020/2021, né per quello reso quale ausiliario presso le scuole statali di Modica dall'A.S. 2004/2005 e sino all'A.S. 2020/2021. Successivamente, l'amministrazione scolastica effettuava una parziale correzione della graduatoria, riconoscendo a favore dell'odierna ricorrente solo il punteggio per i 190 giorni prestati presso una scuola paritaria nell'A.S. 2020/2021 (Vedasi allegato n°7): il punteggio definitivo dell'odierna ricorrente in seno alle graduatorie definitive era di 8,90 per AA, di 7,90 per AT e di 10,80 per CS.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIUR per assegnare incarichi e/o supplenze per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, una alta posizione in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli (la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIUR presso le scuole statali. Per cui è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIUR.

Ancora, le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°50/21, prevedono per ogni profilo professionale un punto B, suddiviso sostanzialmente in tre commi, relativo alla valutazione del servizio, suddiviso, in buona sostanza, in tre diverse tipologie.



Pertanto, è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento di incarichi e/o supplenze, più o meno lunghi, da parte del MIUR, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Ancora, dopo che i candidati svolgono 24 mesi complessivi di incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIUR presso le scuole statali, vengono inseriti nelle Graduatorie permanenti, che determina la possibilità di ottenere nuovi e più duraturi incarichi, ma, soprattutto, la possibilità dell'immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, avverso la suddetta graduatoria definitiva, nonché contro il rigetto parziale del reclamo e contro ogni altro atto antecedente o successivo, comunque inerente, presupposto o consequenziale, la sig.ra Covato Salvina, a mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne l'annullamento ed il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio prestato, nonché la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°50/2021 con consequenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto Ministeriale n°50/2021.

Gli atti impugnati infatti si appalesano illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 2004 al 2021 presso diverse scuole di Modica. Violazione delle Tabelle di valutazione A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e Allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, al Decreto Ministeriale n°50 dello 03.03.2021. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°50/2021. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio in oggetto, si ritiene, debba essere così valutato:

-ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°50/21, per il profilo di Assistente Amministrativo ai sensi dell'allegato A/2, quale servizio utile per la



sua valutazione come «Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, quale servizio utile come «Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

Orbene, la ricorrente, come detto, avendo svolto dal 2004 al 2021 attività lavorativa all'interno diverse scuole statali di Modica, seppur non alle dirette dipendenze del MIUR, ha diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°50/21, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione fatta propria dallo stesso Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con ben n°5



sentenze e connessi provvedimenti di urgenza di cui infra (Vedasi allegati n°8, 9, 10 e 11).

Infatti, laddove il D.M. n°51/2021 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per AA, il punto B), comma 8 nella tabella A/2 per AT ed il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS.

Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda di inserimento dalla ricorrente sono state assicurate per circa 17 anni grazie proprio al servizio reso dalla ricorrente ed agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Ragusa.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio svolto dalla ricorrente, per le diverse cooperative presso le scuole statali, era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio, con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Covato è stato reso all'interno di diverse scuole statali pubbliche di Modica ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario per gli anni scolastici dal 2004/05 al 2020/2021, tutto reso presso diverse scuole statali di Modica, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Covato il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024.

Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di



pronunciarsi con ben cinque recenti sentenze su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare anche se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando [cfr Trib. Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n° 810/13 ed 811/13 del 11.10.2013, e Sent. n° 677, 678 e 679 del 2017, tutte passate in giudicato].

Nei precedenti in esame, il Tribunale ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio di interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che – per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego ("servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali"), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso....» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013).

In sede cautelare il medesimo Tribunale emettendo ordinanza di accoglimento tra l'altro evidenziava che: «...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione



espressa dal “servizio prestato in...” (vale a dire “presso”) le scuole elencate nelle summenzionate tabelle» (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°11).

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle recenti sentenza n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara «...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenti di un ente pubblico, ma di un soggetto privato», ed ancora che «...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità».

Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, «sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...».

Si tenga presente che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Covato ed il punteggio attribuitogli sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i predetti periodi di servizio.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprendervi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge *ictu oculi* anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegnavano a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto «Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1



dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche».

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°50/2021, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da LPU organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

II) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente quale ausiliario dal 2004 al 2021, in qualità di socio-lavoratore di diverse cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione anche sotto altro profilo.

Infatti, come si legge nel D.M. n°50/21 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Amministrativo, allegato A/2, punto B/5.1 per il profilo di Assistente Tecnico ed allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente non alle dipendenze della P.A..

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIUR, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIUR, appare in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto.

DOMANDA CAUTELARE

Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/05 sino



all'anno scolastico 2020/21 e con connessa attribuzione del relativo punteggio, come previsto dall'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021.

Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito. Soprattutto se si tiene conto del fatto che le predette graduatorie vengono aggiornate con cadenza triennale, dando così la possibilità ad ogni candidato di incrementare il proprio punteggio (e, quindi, di scalare la posizione) portando alla valutazione del MIUR nuovi ed ulteriori titoli e/o periodi di servizio non precedentemente valutati.

Ciò posto, la ricorrente chiede che venga disposta, con provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, l'iscrizione immediata nelle graduatorie predette tenendo conto del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/05 e sino all'anno scolastico 2020/2021 in diverse scuole statali pubbliche di Modica, riconoscendole, quindi, provvisoriamente il corrispondente punteggio e disponendone il riposizionamento all'interno delle graduatorie per cui è causa, sussistendone i presupposti.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il fumus boni iuris. Giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. 50/2021, nonché alle interpretazioni giurisprudenziali di merito prevalenti dello stesso Tribunale di Ragusa.

Per quanto riguarda il periculum in mora, si ritiene sussistente anche questo requisito, dato che con l'attuale punteggio attribuito alla sig.ra Covato, questi si trova oltre la posizione n°4619 per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e oltre la posizione n°897 per il profilo di Collaboratore Scolastico, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica. Invece, con la corretta valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome sopra meglio specificato, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle prime cento posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nelle prime trentacinque posizioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, in pratica in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni delle graduatorie; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo



occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può ovviare solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza, tra l'altro previsto dallo stesso Decreto Ministeriale n°50/21 all'art.8, comma 4.

Inoltre, preme evidenziare che la perdita di chances, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del bagaglio professionale della ricorrente e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si è espresso il Tribunale di Ragusa con ben 3 ordinanze cautelari (Vedasi allegato n°10 e 11), di cui la più recente è dello 05.02.2016, cron. n°1667/2016 (Vedasi allegato n°11).

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Covato Salvina, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza ex art. 151 c.p.c.;

*- Preliminarmente, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/2005 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente punteggio, di 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, di 23,10 (di cui 15,20 per il servizio) per il profilo di Assistente Tecnico e di 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;*

- Accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Covato Salvina alla valutazione del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/05 sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici di Modica, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi



dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;

-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (punti 24,10, per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 23,10 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 32,70, per il profilo di Collaboratore Scolastico) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

-Si producono: 1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; 2) Copia scheda personale Silav; 3) Copia di autocertificazione relativa al servizio; 4) Copia del reclamo in autotutela; 5) Copia della comunicazione di rigetto del reclamo; 6) Copia delle graduatorie definitive; 7) Copia del provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva; 8) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; 9) Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; 10) Copia di n°2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; 11) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; 12) Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; 13) Copia del profilo della sig.ra Covato Salvina sulla pagina personale presso il sito del MIUR; 14) Autocertificazione sul reddito della ricorrente.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma nessun contributo va versato essendo la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ad € 35.240,04.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto.

Ragusa, 09.09.2021

Firmato digitalmente



Avv. Carmelo Blanco”

- *Che con proprio decreto del 29.09.2021, il Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, G.I. C. Carrara, fissava l’udienza cautelare per la data del 18.11.2021, indicando i termini per la notifica alle controparti ed autorizzando alla pubblicazione sul sito del MIUR per la notifica agli altri eventuali controinteressati inseriti in graduatoria;*
- *Che il ricorso era regolarmente notificato alle Amministrazioni resistenti e per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione;*
- *Che l’Amministrazione si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda;*
- *Che in esito all’udienza cautelare con propria ordinanza Cron. 11412/2021 del 18.11.2021 il Tribunale di Ragusa, ritenuta la domanda munita del prescritto fumus e del periculum in mora, concedeva la chiesta tutela cautelare, riconoscendo provvisoriamente il diritto della ricorrente a che il servizio da ella reso come ausiliario all’interno di diverse scuole della provincia di Ragusa, dall’A.S. 2004/2005 e sino all’A.S. 2020/2021, indicato nella domanda e non precedentemente valutato, venisse valutato come “altro servizio” ai sensi dall’allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell’allegato A/2, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e dall’allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021, ordinando all’amministrazione di attribuirle il relativo punteggio ed il conseguente riposizionamento all’interno della graduatoria e, quindi, fissava l’udienza di merito al 04.04.2022;*
- *Che in tale udienza il MIUR eccepiva il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo;*
- *Che il Giudice del Lavoro invitava le parti a contraddire sulla questione mediante il deposito di apposite memorie difensive, rinviando la causa all’udienza del 23.06.2022;*
- *Che all’esito con propria sentenza del 23.06.2022, n°689/2022, il Tribunale di Ragusa, pur rilevando la fondatezza nel merito della domanda dell’odierna ricorrente, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice Amministrativo, sostenendo che “relativamente alle graduatorie d’istituto, si individuano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, quali – segnatamente - il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vds, per tutte: Cons. Stato, sez. VI, sentenze*



n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016). Ne discende che la giurisdizione deve ritenersi spettante al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001 (C. 21198/2017; cfr. anche C.d.S. 3414/2019, C.G.A.R.S. 289/2020 e 102/2021)";

- Che la sig.ra Covato ha interesse alla decisione della propria domanda, sia in fase cautelare che di merito;

- Che a tal fine essa intende riassumere, come in effetti riassume, il giudizio avanti a Codesto Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;

- Che a tal fine espone in

DIRITTO

Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati

Gli atti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento per le ragioni meglio indicate in seno al ricorso sopra trascritto, alle quali integralmente si rinvia.

Sulla domanda di tutela cautelare ex art. 55 c.p.a.

A norma dell'art. 55, co. 1, c.p.a. qualora il ricorso sia assistito da sufficiente fumus boni iuris ed il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso il Tribunale può adottare tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione stessa.

Nel caso a mani, il ricorso è fondato, per quanto sopra esposto.

Frattanto, la persistente efficacia degli atti impugnati è causa di grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Infatti, per effetto degli atti impugnati la Sig.ra Covato si trova nella posizione n°4619 della Graduatoria del profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nella posizione n°897 per il profilo di Collaboratore Scolastico e, quindi, in posizione del tutto inutile alla assegnazione di incarichi da parte dell'amministrazione scolastica, mentre invece, ove fosse stato correttamente valutato il servizio da essa prestato ed attribuito il punteggio per l'effetto spettante, essa si sarebbe posizionata nelle prime cento posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nelle prime trentacinque posizioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, in posizione utile per il conferimento di incarichi provvisori.

Essa, quindi, non solo non può lavorare, non godendo quindi della relativa retribuzione, ma non può maturare nemmeno ulteriore servizio valutabile, come spiegato anche nel ricorso sopra indicato ed al quale si rimanda integralmente.

Ricorrono, quindi, i presupposti perché Codesto Tribunale adotti ogni misura cautelare più



utile a tutelare le ragioni della ricorrente nelle more della decisione del giudizio nel merito, se del caso ordinando l'attribuzione con riserva del punteggio illegittimamente negato ovvero, in subordine, disponendo il riesame dei titoli di servizio illegittimamente non valutati.

Per tutto quanto esposto, la sig.ra Salvina Covato, come sopra rappresentata e difesa chiede che
VOGLIA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
ADITO

previa adozione di ogni misura cautelare più utile a tutelare le ragioni della ricorrente nelle more della decisione del giudizio nel merito, se del caso ordinando l'attribuzione con riserva del punteggio illegittimamente negato ovvero, in subordine, disponendo il riesame dei titoli di servizio illegittimamente non valutati, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari.

Ai fini della applicazione delle norme di cui al T.U. in materia di spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato dovuto e versato è pari ad € 325,00.

I difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC francesco.stornello@legalmail.it e carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it ed al numero fax 0932/456177.

Si produce la copia del fascicolo telematico del grado avanti al Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro [contenente: 1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; 2) Copia scheda personale Silav; 3) Copia di autocertificazione relativa al servizio; 4) Copia del reclamo in autotutela; 5) Copia della comunicazione di rigetto del reclamo; 6) Copia delle graduatorie definitive; 7) Copia del provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva; 8) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; 9) Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; 10) Copia di n°2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; 11) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; 12) Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; 13) Copia del profilo della sig.ra Covato Salvina sulla pagina personale presso il sito del MIUR; 14) Autocertificazione sul reddito della



ricorrente; 15) Copia dell'atto notificato; 16) Copia delle note per l'udienza del 18.11.2021; 17) Copia del provvedimento cautelare n°11412/2021; 18) Copia delle note per l'udienza del 04.04.2022; 19) Copia delle memorie conclusionali; 20) Copia delle note per l'udienza del 23.06.2022; 21) Copia della sentenza n°689/2022].

Catania, 19 luglio 2022

Avv. Francesco Stornello

Avv. Carmelo Blanco»

Che il TAR di Catania, Sezione Seconda, in data 10.02.2023 emetteva la sentenza n°00394/2023 REG.PROV.COLL. (Vedasi allegato C), con la quale escludeva la giurisdizione della materia in capo al Giudice Amministrativo, indicando che fosse in capo al Giudice Ordinario;

Che la sig.ra Covato, a questo punto, presentava ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per il regolamento di giurisdizione, che veniva iscritto al R.G. n°13077/2023 della Corte di Cassazione (Vedasi allegato D);

Che tale procedimento di regolamento di giurisdizione veniva concluso dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in data 02.5.2024 con l'Ordinanza n°11832/2024 (Vedasi Allegato E), con la quale ha statuito che la competenza in materia di impugnazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e, per tale motivo, ha rinviato le parti avanti al Tribunale di Ragusa, competente per territorio e per materia, anche in relazione alle spese per il procedimento di regolamento di giurisdizione, avanti al quale si è costituito il Ministero resistente con proprio controricorso (Vedasi allegato F).

Ritenuto che la sig.ra Covato Salvina ha interesse a riassumere la causa avanti al Tribunale di Ragusa, siccome individuato come giurisdizionalmente competente dalla Suprema Corte di Cassazione, al fine di ottenere l'assegnazione, in proprio favore, del punteggio di 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, di 23,10 (di cui 15,20 per il servizio) per il profilo di Assistente Tecnico e di 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico, nonché la rideterminandone del proprio posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 per la provincia di Ragusa e quindi impugnare le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per la



provincia di Ragusa, per i motivi indicati nell'originario iscritto al R.G. n°1853/2021 del Tribunale di Ragusa, sopra integralmente riportato e trascritto ed al quale integralmente si rinvia e nel quale si insiste;

Che, in attesa dell'emissione della sentenza di merito, la sig.ra Covato ha anche interesse ad ottenere un provvedimento di cautelare per i motivi meglio spiegati nel ricorso introduttivo, sopra integralmente riportato e trascritto e nel quale si insiste;

Che la giurisdizione per la materia oggetto del presente ricorso è stata individuata dalla Corte di Cassazione in capo al Tribunale di Ragusa;

Che in ipotesi ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza *ex art.151 c.p.c.*, ai fini della notifica mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito del Ministero resistente.

ED IN DIRITTO

I) Sulla domanda di riconoscimento del servizio prestato come ausiliario presso le scuole della provincia di Ragusa al fine dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA.

Gli atti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento per le ragioni meglio indicate in seno al ricorso originario iscritto al R.G. n°1853/2021 del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, sopra integralmente riportato e trascritto ed al quale integralmente si rinvia.

II) Sulla domanda di tutela cautelare *ex artt. 700 e 669 terdecies c.p.c.*

A norma degli artt. 700 e 669 *terdecies c.p.c.* qualora il ricorso sia assistito da sufficiente *fumus boni iuris* ed il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso il Tribunale può adottare tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione stessa. Si tanga conto che nelle more della definizione del presente giudizio nel merito, alla ricorrente è preclusa la possibilità di ottenere incarichi presso le scuole, non potendo così ottenere né la connessa retribuzione né, soprattutto, la possibilità accrescere il proprio punteggio in seno alle graduatorie per cui è causa (danno, quest'ultimo, che non può trovare giusto ristoro economico per equivalente).

Nel caso a mani, il ricorso è fondato, per quanto esposto nel ricorso originario



iscritto al R.G. 1853/2021 del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, e nella connessa domanda cautelare, sopra integralmente riportati e trascritti ed al quale si rimanda espressamente.

Frattanto, la persistente efficacia degli atti impugnati è causa di grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Infatti, per effetto degli atti impugnati la Sig.ra Covato si trova oltre la posizione n°4619 per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e oltre la posizione n°897 per il profilo di Collaboratore Scolastico e, quindi, in posizione del tutto inutile alla assegnazione di incarichi di supplenza da parte dell'amministrazione scolastica, mentre invece, ove fosse stato correttamente valutato il servizio da essa prestato ed attribuito il punteggio per che l'effetto le spetta, essa si sarebbe posizionata nelle prime cento posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico e nelle prime trentacinque posizioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, in posizione utile per il conferimento di incarichi provvisori.

Essa, quindi, non solo non può lavorare, non godendo quindi della relativa retribuzione, ma non può maturare nemmeno ulteriore servizio valutabile, come spiegato anche nel ricorso sopra indicato ed al quale si rimanda integralmente.

Ricorrono, quindi, i presupposti perché Codesto Tribunale adotti ogni misura cautelare più utile a tutelare le ragioni della ricorrente nelle more della decisione del giudizio nel merito, se del caso ordinando l'attribuzione con riserva del punteggio illegittimamente negato ovvero, in subordine, disponendo il riesame dei titoli di servizio illegittimamente non valutati.

Si tenga conto, peraltro, che il Tribunale di Ragusa in passato, anche in relazione al presente ricorso si era espresso positivamente, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del provvedimento cautelare. Specificatamente, a favore dell'odierna ricorrente era stato emesso il provvedimento cautelare 11412/2021 (vedasi allegato n°17°, di cui al fascicolo del procedimento R.G. n°1853/2021 del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro), successivamente annullato dalla sentenza di primo grado, ma solo per la declaratoria di mancanza di giurisdizione in materia da parte del Giudice ordinario.



Tutto quanto sopra premesso e ritenuto e sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Covato Salvina, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex art.* 151 c.p.c.;

- Preliminarmente, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/2005 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente punteggio, di 24,10 (di cui 15,20 per il servizio), per il profilo di Assistente Amministrativo, di 23,10 (di cui 15,20 per il servizio) per il profilo di Assistente Tecnico e di 32,70 (di cui 21,90 per il servizio), per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

- Accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Covato Salvina alla valutazione del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2004/05 sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici di Modica, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;

-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (punti 24,10, per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 23,10 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 32,70, per il profilo di Collaboratore Scolastico)



rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

-Si producono: **A)** Copia del fascicolo telematico della causa originaria iscritta al R.G. n°1855/2021 del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro [contenente: 1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; 2) Copia scheda personale Silav; 3) Copia di autocertificazione relativa al servizio; 4) Copia del reclamo in autotutela; 5) Copia della comunicazione di rigetto del reclamo; 6) Copia delle graduatorie definitive; 7) Copia del provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva; 8) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; 9) Copia delle sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; 10) Copia di n°2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; 11) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; 12) Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; 13) Copia del profilo della sig.ra Covato Salvina sulla pagina personale presso il sito del MIUR; 14) Autocertificazione sul reddito della ricorrente; 15) Copia dell'atto notificato; 16) Copia delle note per l'udienza del 18.11.2021; 17) Copia del provvedimento cautelare n°11412/2021; 18) Copia delle note per l'udienza del 04.04.2022; 19) Copia delle memorie conclusionali; 20) Copia delle note per l'udienza del 23.06.2022; 21) Copia della sentenza n°689/2022]; **B)** Copia del ricorso di riassunzione avanti al TAR di Catania; **C)** Copia della Sentenza n°00394/2022 del TAR di Catania; **D)** Copia del ricorso avanti alla Corte di Cassazione; **E)** Copia dell'Ordinanza n°11832/2024 della Corte di Cassazione Sez. Unite; **F)** Copia del controricorso del Ministero dell'Istruzione e del Merito avanti alla Corte di Cassazione;

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, per cui il Contributo Unificato, per la materia trattata è pari ad € 259,00.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.



Salvo ogni altro diritto.

Ragusa, 03.5.2024

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
(Ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'anno scolastico 2004/05 all'A.S. 2020/2021;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nelle seguenti profili di Assistente Amministrativo e Tecnico e di Collaboratore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il triennio 2021-2024.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».*

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;



Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, «...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal



Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Ragusa, 03.5.2024

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

